Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 11 agosto 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1971, n. **572.**

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle opere idrauliche e delle arginature del canale Navile dalla località « La Bova » di Bologna allo sbocco nel fiume Reno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo l'intero tratto del canale Navile dalla località « La Bova » di Bologna allo sbocco nel fiume Reno.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici provvederà a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — PRETI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 22 luglio 1971, n. **573.**

Classifica in seconda categoria delle opere idrauliche interessanti gli argini, le sponde e la difesa in destra e sinistra del fiume Arno, dallo sbocco del fiume Sieve a Pontassieve allo sbocco del torrente Mugnone in località l'Indiano, a valle dell'abitato di Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle interessanti gli argini, le sponde, la difesa in destra e sinistra del fiume Arno nel tratto compreso tra lo sbocco del fiume Sieve a Pontassieve e lo sbocco del torrente Mugnone in località l'Indiano a valle dell'abitato di Firenze.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici provvederà a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nella spesa per le opere di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 22 luglio 1971, n. **574.**

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria del complesso dei manufatti costituenti il nodo idraulico di Cascina di Lambro, dove il fiume Lambro sottopassa il canale Martesana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria lungo il tratto del fiume Lambro quelle ubicate nel modo seguente:

in sponda sinistra, con partenza dalla briglia attraverso il Lambro per la derivazione del Cavo Roggione (esclusa tale opera) procedendo verso valle:

primo tratto: dalla briglia suddetta all'incrocio della sponda sinistra del Lambro con la sponda destra del Martesana, per metri 76;

secondo tratto: dal suddetto incrocio, sponda sinistra del Lambro con la sponda destra del Martesana, procedendo verso valle, lungo la sponda sinistra del Lambro per metri 166.

Eppertanto con sviluppo complessivo di metri 242;

in sponda destra, con partenza dalla stessa briglia attraverso il Lambro, per la derivazione del Cavo Roggione (sempre esclusa tale opera), procedendo sempre verso valle:

primo tratto: dalla briglia suddetta procedendo lungo il muro che delimita l'alveo del Lambro fino allo incrocio della sponda destra del Lambro con la sponda destra del Martesana per metri 113;

secondo tratto: lungo il muro in calcestruzzo e pietrame, in destra del Martesana, partendo dall'incrocio in sponda destra del Martesana verso valle del Martesana per metri 34;

terzo tratto: dal punto precedentemente determinato, sul muro destro del naviglio Martesana, procedendo verso valle del Lambro, in sponda destra per metri 160.

Eppertanto con sviluppo complessivo di metri 307.

Fanno parte delle opere classificate l'edificio esistente e il relativo terreno demaniale che costituisce il casello idraulico di Cascina Lambro.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici provvederà a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni immobili i cui proprietari debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — RESTIVO — PRETI — FERRARI AGGRADI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 28 luglio 1971, n. **575.**

Costruzione in Milano della nuova sede del Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia ed uffici annessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione del finanziamento di lire 500 milioni, disposto con legge 26 giugno 1964, n. 560, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della nuova sede del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, con sede in Milano, e degli annessi locali per la delegazione regionale di controllo della Corte dei conti, per la ragioneria regionale e provinciale dello Stato e per l'ufficio idrografico, nonché per l'acquisto del suolo edificatorio, individuato in una porzione appartenente alle ex ferrovie varesine, sita in fregio al viale della Liberazione, nella zona centrale del comune di Milano.

Tale spesa sarà ripartita in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1974 e sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, concernente il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 28 luglio 1971, n. **576.**

Integrazioni e modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 516, concernente l'autorizzazione alla concessione di mutui allo Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo scopo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 516, esteso al risanamento della gestione a tutto il 31 dicembre 1969, l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina è autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di lire due miliardi ed ottocento milioni.

I mutui di cui al precedente comma sono concessi da Istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi o previdenziali, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, dalle Casse di risparmio, dall'Istituto centrale delle Casse di risparmio, e sono garantiti dallo Stato; ai predetti mutui sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

Per il pagamento degli interessi è concesso all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina un contributo annuo trentennale nella misura del 4 per cento.

La spesa relativa, prevista in lire centododici milioni annui, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1971.

L'annualità dovuta al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 112 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975. Le relative disponibilità sono destinate a copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente articolo per gli anni anzidetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Le somme cedute all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per effetto degli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, sono destinate anche all'ammortamento delle rate dei mutui autorizzati con la presente legge.

A tale fine possono essere inoltre destinate le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli stabili di proprietà dello stesso Istituto, nella provincia di Messina, anche se in atto depositate in conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti, per la parte residua a quanto occorso per l'estinzione delle rate di mutuo e delle passività di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Art. 3.

Tutte le esenzioni ed agevolazioni fiscali, concesse con l'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 516, sono estese agli atti, contratti, operazioni creditizie tutte e relativi interessi, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI AGGRADI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 28 luglio 1971, n. 577.

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi per la costruzione di un complesso edilizio da adibire a stabilimento della Zecca e relativi uffici, a museo della Zecca ed a scuola dell'arte della medaglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione, in Roma, di un complesso edilizio da destinare a stabilimento della Zecca e relativi uffici, a museo della Zecca, a scuola dell'arte della medaglia.

Il programma per l'attuazione del complesso edilizio sarà stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero del tesoro.

Art. 2.

Per la realizzazione del complesso edilizio di cui al precedente articolo, comprese le spese per l'acquisto dell'area, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo di tali disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 29 luglio 1971, n. 578.

Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII è costituito, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, un consorzio fra lo Stato, la regione Campania, la provincia di Napoli ed i comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.

Possono far parte del consorzio, qualora ne facciano richiesta, anche gli altri comuni della provincia di Napoli, gli istituti di credito in essa operanti e l'Ente provinciale del turismo di Napoli, nonché, previa conforme deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio, enti e organizzazioni culturali esistenti nella provincia medesima.

Il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Napoli presso la Soprintendenza ai monumenti e assume la denominazione di « Ente per le ville vesuviane ».

Art. 2.

L'Ente per le ville vesuviane provvede, a norma di quanto disposto dalla presente legge e con riferimento alle ville indicate nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13, in concorso con il rispettivo proprietario o, quando necessario, in sua sostituzione:

a) all'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, ovvero all'acquisto o alla espropriazione di ville;

b) alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, ed alla destinazione delle ville di proprietà dell'ente a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte o ad altro uso compatibile con la natura del bene artistico;

c) ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville;

d) a studi e pubblicazioni attinenti ai compiti di istituto.

Art. 3.

Organi dell'Ente sono:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori.

Art. 4.

Il presidente dell'Ente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Egli ha la rappresentanza del consorzio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, sovrintende a tutti i servizi dell'Ente.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è composta da:

a) il sovrintendente ai monumenti per la provincia di Napoli;

b) il presidente della provincia di Napoli o un suo delegato;

c) un rappresentante per ciascuno dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 1;

d) un rappresentante del Consiglio regionale;

e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) un rappresentante del Ministero del tesoro.

Può essere chiamato a far parte del consiglio, su designazione dei consiglieri sopra indicati, un unico rappresentante per gli istituti, enti e organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte l'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti lo richieda.

Esso delibera quando è presente la maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

a) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'Ente;

b) richieste di mutui agli istituti di credito; acquisti, accettazione di lasciti e di donazioni; proposte di espropriazione;

c) programma relativo alle opere di restauro e di consolidamento, nonché a quelle necessarie per la valorizzazione e la destinazione delle ville.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; il bilancio di previsione, deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed il conto consuntivo, deliberato entro il 31 marzo dell'anno successivo, sono sottoposti, entro un mese dalla data di deliberazione, all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione, che provvede di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente dell'Ente, da:

a) il presidente della provincia di Napoli, o dal suo delegato di cui all'articolo 5, primo comma, lettera *b*);

b) il sovrintendente ai monumenti per la provincia di Napoli;

c) due dei rappresentanti di cui all'articolo 5, primo comma, lettera *c*), eletti dal consiglio di amministrazione.

Spettano al comitato esecutivo l'attuazione delle deliberazioni con carattere definitivo adottate dal consiglio di amministrazione, e le decisioni relative ai lavori di pronto intervento di cui al punto *c*) dell'articolo 2.

Art. 9.

Il collegio dei revisori è composta da:

a) un funzionario del Ministero del tesoro;

b) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

c) un funzionario dell'amministrazione regionale.

Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei revisori trasmette al Ministro per la pubblica istruzione ed a quello per il tesoro una relazione sulla gestione dell'Ente relativa al precedente esercizio finanziario.

Art. 10.

Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione di cui ai punti *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del primo comma dell'articolo 5, nonché i membri del collegio dei revisori durano in carica un quinquennio e possono essere confermati.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quinquennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

Le cariche di componente del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori sono gratuite.

Ai componenti sono rimborsate le spese per la partecipazione alle sedute.

Art. 11.

Costituiscono le entrate dell'Ente:

a) il contributo dello Stato;

b) eventuali contributi dei comuni, della provincia di Napoli e della regione Campania, nonché quelli dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli e degli istituti di credito ammessi al consorzio;

c) eventuali proventi patrimoniali.

Art. 12.

I fondi a disposizione dell'Ente sono impiegati, a norma di quanto disposto dalla presente legge, per:

a) il servizio dei mutui;

b) la concessione di contributi;

c) la esecuzione delle opere e l'attuazione dei compiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2;

d) le spese necessarie per il funzionamento dell'Ente.

Alle categorie di spesa relative ai compiti indicati dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del citato articolo 2 non può essere assegnata una parte superiore, rispettivamente, al 25, 20, 15 e 10 per cento dei fondi disponibili in ciascun esercizio finanziario.

Nella predetta quota massima del 10 per cento da riservare alle categorie di spesa indicate dalla lettera *d*) dell'articolo 2, vanno comprese anche le spese di cui alla lettera *d*) del primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Entro trenta giorni dalla costituzione, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina, nel suo seno, di una commissione per la ricognizione delle ville vesuviane del secolo XVIII, avente lo scopo di rilevare le condizioni di ciascuna, di compilare l'elenco di quelle suscettibili di restauro e di indicare i lavori necessari per le relative opere.

Della commissione sono chiamati a far parte inoltre l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, nonché un professore dell'università degli studi di Napoli, un ingegnere e un architetto particolarmente esperti in materia; tale integrazione, cui provvede lo stesso consiglio di amministrazione, può essere anche parziale, in relazione a specifiche esigenze, valutate dal consiglio medesimo.

La commissione conclude i suoi lavori, entro sei mesi dalla propria costituzione, con una relazione da inviare, unitamente all'elenco di cui al primo comma, al Ministro per la pubblica istruzione, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, approva l'elenco stesso e ne dispone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione accerterà inoltre, con la collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al consorzio, i nuclei familiari occupanti, al 31 dicembre 1970, appartamenti, vani terranei o altri locali delle ville comprese nell'elenco di cui al comma precedente.

Nei confronti degli immobili inscritti in tale elenco si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge; i relativi lavori di restauro e di consolidamento sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 14.

I proprietari delle ville comprese nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari per assicurare la conservazione, ovvero per impedire il deterioramento degli immobili.

Con il proprietario che provveda direttamente alla esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, il consorzio può stipulare mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori a cinque anni.

Qualora ai lavori di cui al primo comma non provveda il proprietario, a questo può sostituirsi il consorzio che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere. In tal caso, l'Ente si rivale sul proprietario inadempiente.

Nelle ipotesi considerate dai commi secondo e terzo del presente articolo, in caso di condizioni economiche particolarmente disagiate del proprietario, il consorzio può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la sistemazione dei parchi o dei giardini annessi alle ville.

Art. 15.

A garanzia dei crediti derivanti dall'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 14, comma terzo, il consorzio iscrive ipoteca sul monumento restaurato.

Nel caso in cui il valore di questo non sia sufficiente a garantire il credito, o qualora si tratti di monumento di eccezionale interesse artistico-storico, il consorzio può deliberare l'acquisto dell'immobile, ovvero può stabilire di promuovere l'espropriazione.

Art. 16.

Gli immobili compresi nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati sino al 31 dicembre 1980.

L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti per la provincia di Napoli che attesti, annualmente, che la villa è utilizzata in conformità con le direttive della Soprintendenza medesima.

Le concessioni di mutuo, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonché le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente e le relative annotazioni e cancellazioni sono soggette a imposta fissa.

Art. 17.

Qualora i lavori di restauro e di consolidamento richiedano, a giudizio del consiglio di amministrazione,

il rilascio degli immobili interessati, i contratti di locazione in corso, relativi agli appartamenti, ai vani terranei ed a tutti i locali dell'immobile, quale che sia l'uso cui gli stessi sono adibiti, possono essere risoluti.

Agli occupanti di cui al quarto comma dell'articolo 13 costretti al rilascio degli appartamenti, dei vani terranei o di altri locali dell'immobile, l'Ente dovrà assicurare altro idoneo alloggio o attraverso gli istituti di edilizia economica e popolare, o attraverso altre provvidenze che, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, riterrà di poter adottare.

I lavori di cui al primo comma comportano altresì la risoluzione o la modifica dei contratti agrari riguardanti i terreni, qualora le opere da compiere risultino incompatibili con la continuazione del regime colturale in corso.

Art. 18.

L'Ente è autorizzato a contrarre mutui con istituti di credito. L'ammontare annuale complessivo delle relative quote di ammortamento non può comunque superare il 25 per cento del contributo statale di cui al successivo articolo 20.

Art. 19.

I parchi ed i giardini, per il cui ripristino siano stati concessi i contributi di cui alla presente legge, dovranno rimanere aperti al pubblico.

Al servizio relativo all'accesso del pubblico ed alle connesse opere di manutenzione provvedono i comuni interessati.

Art. 20.

All'Ente per le ville vesuviane è concesso un contributo statale di lire un miliardo, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1980, da iscrivere in apposito capitolo nei relativi stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 21.

All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge negli esercizi finanziari indicati dall'articolo 20 si provvede, quanto all'anno 1971, mediante riduzione dei capitoli n. 2526 per lire 70 milioni, e n. 2546 per lire 30 milioni, del relativo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e quanto ai successivi anni finanziari, mediante riduzione dei corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1952, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 342, con il quale il sig. Pierino Mezzo fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 15 dicembre 1970 con la quale il sig. Pierino Mezzo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Agente di cambio con decorrenza dal 17 dicembre 1970;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Torino, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla reputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro ,

Decreta;

A decorrere dal 17 dicembre 1970, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Pierino Mezzo dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1971
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 126

(7245)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Fabrizia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fabrizia (Catanzaro), al quale la legge assegna venti membri, è risultato composto, a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, di tre gruppi minoritari che, confluiti in due blocchi contrapposti di pari consistenza numerica (10 e 10), non hanno reso possibile il normale funzionamento del civico consesso, rendendolo persistentemente carente in ordine agli adempimenti primari relativi all'elezione del sindaco e della giunta municipale e, conseguentemente, rispetto alla deliberazione del bilancio, nel termine assegnato dal prefetto ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Invero, nella suenunciata situazione, caratterizzata dalla contrapposizione di due schieramenti numericamente equivalenti, il consiglio comunale non fu nemmeno in grado di far luogo sollecitamente all'esame delle condizioni dei consiglieri neo eletti, cosicchè si rese all'uopo indispensabile l'intervento surrogatorio della giunta provinciale amministrativa, a norma dell'art. 75 del testo unico 16 maggio 1970, n. 560.

Peraltro, il prefetto, nel frattempo, non aveva mancato di sollecitare gli adempimenti primari del nuovo consiglio, a scanso del ricorso allo scioglimento del consiglio.

Espletato, poi, l'esame della condizione dei neo eletti, grazie al suaccenato intervento surrogatorio della giunta provinciale amministrativa, il prefetto, intervenendo ancora d'ufficio, convo-

cava il consiglio comunale per i giorni 3 e 5 dicembre 1970, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta municipale nonchè della deliberazione del bilancio di previsione 1971, il cui progetto era stato, frattanto, approntato e deliberato dalla giunta municipale; segnatamente per tale deliberazione il prefetto assegnava il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della prima convocazione, a norma dell'art. 4, comma quarto, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la quale — com'è noto — prevede — al successivo comma quinto dello stesso art. 4 — che, decorso infruttuosamente il termine assegnato dal prefetto, questi si sostituisce per l'approvazione del bilancio al consiglio comunale, procedendosi, quindi, allo scioglimento del consiglio stesso a norma di legge.

Senonchè, le due predette adunanze sono risultate infruttuose, essendo mancato il prescritto numero dei presenti.

Parimenti deserta è andata, poi, un'ulteriore seduta indetta per il 29 dicembre 1970.

Pertanto, scaduto inutilmente il termine assegnato al consiglio comunale per la deliberazione del bilancio 1971, il prefetto, constatato che il consiglio stesso, nella attuale composizione, non è in grado di funzionare, non essendo riuscito nemmeno ad eleggere il sindaco e la giunta municipale, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, frattanto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che il consiglio comunale di Fabrizia, nonostante la diffida del prefetto, è rimasto persistentemente inadempiente in ordine ai primari obblighi di legge — di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione — quali sono quelli relativi all'elezione del sindaco e della giunta municipale, non riuscendo, conseguentemente, a provvedere alla deliberazione del bilancio 1971, nel termine assegnato dallo stesso prefetto, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 maggio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fabrizia (Catanzaro), ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Domenico Caroleo in servizio presso la prefettura di Catanzaro.

Roma, addì 20 luglio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Fabrizia (Catanzaro) non è riuscito a eleggere il sindaco e la giunta municipale e, conseguentemente, a provvedere alla deliberazione del bilancio 1971, trascurando così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 maggio 1971;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Sulla proposta del Ministro per l'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fabrizia è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Domenico Caroleo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(7542)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

Autorizzazione all'Ente autonomo magazzini generali di Padova ad ampliare il magazzino generale esercitato in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 25 marzo 1933, 23 gennaio 1960, 14 giugno 1968, 1° agosto 1969 e 14 aprile 1970 con i quali l'Ente autonomo magazzini generali di Padova è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in Padova un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze in data 7 marzo e 20 aprile 1970 con le quali il predetto ente ha chiesto, rispettivamente, di essere autorizzato ad ampliare il Magazzino generale con due celle frigorifere, contraddistinte nelle relative planimetrie con i numeri 23 e 24, e con un locale, contraddistinto con il n. 25, da adibire, le prime due al deposito di merci estere e l'altro al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le deliberazioni n. 211 e n. 212 del 25 giugno 1970 con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste;

Visti gli altri documenti presentati a corredo delle suddette istanze;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo magazzini generali di Padova è autorizzato ad ampliare il magazzino generale esercitato in Padova con le due celle frigorifere e con il locale che risultano contraddistinti nelle relative planimetrie e nelle relazioni tecniche presentate a corredo delle istanze di cui alle premesse del presente decreto rispettivamente con i numeri 23 e 24 e con il n. 25.

Nelle due celle frigorifere possono essere depositate merci allo stato estero e nel locale merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nelle suindicate celle e nel locale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(7116)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1971.

Equipollenza del titolo accademico austriaco di « Doctor philosophiae » (filologia inglese, francese, spagnola, slava e tedesca).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'accordo stipulato a Parigi fra il Governo italiano ed il Governo austriaco il 5 settembre 1946;

Visto l'accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi stipulato a Roma il 14 marzo 1952;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1956;

Decreta:

Articolo unico.

Il titolo accademico austriaco di « Doctor philosophiae » (filologia inglese, francese, spagnola, slava e tedesca) è equipollente alla laurea in lingue e letterature straniere moderne — indirizzo europeo — della facoltà di lettere e filosofia, per coloro che siano in possesso di diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910; ovvero alla laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero o di economia e commercio, per coloro che siano muniti del diploma di istituto magistrale.

Il riconoscimento di cui al precedente comma avrà luogo con la condizione prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale 4 settembre 1956. L'esame di letteratura italiana, se sostenuto presso l'università austriaca, può essere superato sia nel corso del *Rigorosum* sia come esame di lingua moderna, ai sensi dell'ordinanza del Ministero del culto e della istruzione in data 27 dicembre 1849 R.G.BL. n. 15/1850.

Roma, addì 23 giugno 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

(7119)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1971.

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Calzaturificio Zenith di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 19 ottobre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Zenith di Ferrara, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 19 ottobre 1970 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Calzaturificio Zenith di Ferrara;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Calzaturificio Zenith di Ferrara;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 19 ottobre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Calzaturificio Zenith di Ferrara, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 23 dicembre 1970, è prolungato, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7576)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di tomaie per calzature della provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di tomaie per calzature della provincia di Latina si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di tomaie per calzature della provincia di Latina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7575)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede centrale in Verona, approvato con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1956 e modificato con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio generale della predetta Cassa in data 24 marzo 1967, 1° settembre 1967 e 5 febbraio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 24, 28, 32 e 34 dello statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede centrale in Verona, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno

Modifiche degli articoli 24, 28, 32 e 34 dello statuto sociale

Art. 24. — « La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi e con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza ».

Art. 28. — « La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza ».

Art. 32. — « E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza ».

Art. 34. — « Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dello anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, al consiglio generale da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi, ad opere di beneficienza e di pubblica utilità».

Il Ministro per il tesoro: FERRARI AGGRADI

(7115)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1971.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante la prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Bologna.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 del 30 marzo 1968, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Bologna ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Bologna dal 18 marzo al 17 maggio 1969;

Calderara di Reno dal 21 gennaio al 21 marzo 1969, e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Il comune di Bologna ha eseguito, contemporaneamente, la formalità della pubblicazione della mappa relativa ai terreni appartenenti alla frazione di Borgo Panigale;

Osservato che:

il decreto ministeriale 22 luglio 1965, che stabiliva le caratteristiche dell'aeroporto di Bologna, ed al quale la ditta ricorrente ha fatto esclusivo riferimento nel gravame, è stato sostituito a tutti gli effetti dal decreto ministeriale 15 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1968;

al punto 3) dell'opposizione la ditta lamenta la violazione dell'art. 715-*ter* del codice della navigazione, in quanto la notizia relativa alla pubblicazione della mappa presso il comune di Bologna è apparsa nel Foglio annunzi legali di quella provincia con una settimana di anticipo rispetto alla data di effettivo inizio della formalità, 18 marzo 1969, e quindi in tempo diverso da quello indicato dalla norma, che prescrive l'adempimento dell'obbligo entro i primi quindici giorni dalla pubblicazione stessa;

la circostanza non può però esere invocata dalla ricorrente per inferire il vizio del procedimento seguito in quanto la sua proprietà ricade nel foglio catastale n. 51 del comune di Calderara di Reno;

al punto 1) dell'opposizione la ditta contesta che l'aeroporto sia effettivamente aperto al traffico strumentale e notturno, come indicato nelle caratteristiche, ma tale affermazione non è comprovata e quindi l'affermazione non è da ritenersi fondata;

infine, al punto 2) del gravame è lamentata l'eccessiva estensione della zona di terreno corrispondente alla parte colorata in azzurro sulla mappa, ma a riguardo si deve osservare che l'estensione dei vincoli è proporzionata ai valori goniometrici e lineari che caratterizzano l'aeroporto e dunque la richiesta della ditta di riduzione dei vincoli stessi non può essere accolta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le opposizioni proposte di cui alle premesse sono rigettate.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dello aeroporto di Bologna, è esecutiva, con annotazione apposta dall'Ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

(7117)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e dei relativi coefficienti di trasformazione, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte e dei relativi coefficienti di trasformazione del premio per garantire un diverso pagamento della rendita o una diversa decrescenza del capitale assicurato in caso di morte;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita ed i relativi coefficienti di trasformazione, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma:

Tariffa 11-D/C, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo per l'intera durata contrattuale, di un capitale decrescente mensilmente in via posticipata di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte;

Tariffa 29/C, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo per l'intera durata contrattuale, di annualità posticipate certe paga-

bili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte;

Coefficienti da applicare alla tariffa 11-D/C, temporanea per il caso di morte, a premio annuo per l'intera durata contrattuale, di un capitale decrescente mensilmente in via posticipata di 1/12n, per ottenere una diversa decrescenza del capitale inizialmente assicurato in caso di morte, anche in via anticipata;

Coefficienti da applicare alla tariffa 29/C, temporanea per il caso di morte a premio annuo per l'intera durata contrattuale, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, in caso di erogazione della rendita in via anticipata.

Roma, addì 26 luglio 1971

p. *Il Ministro*: Brandi

(7200)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal comune di Tempio Pausania.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 4 agosto 1964, con la quale il comune di Tempio Pausania (Sassari) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività di trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, con il quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica è stato autorizzato ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla citata domanda di concessione presentata dal comune di Tempio Pausania;

Vista la delibera n. 7593 in data 30 aprile 1971, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha respinta l'anzidetta domanda del comune di Tempio Pausania;

Considerato che la citata delibera n. 7593 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è esaurientemente e congruamente motivata in relazione alle direttive impartite dal C.I.P.E. in data 31 luglio 1967 per le eventuali concessioni agli enti di cui all'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonchè al decreto ministeriale 20 ottobre 1970;

Ritenuto pertanto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Tempio Pausania è soggetta a trasferimento e rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Tempio Pausania (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'assunzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Sassari o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro: Gava

(7435)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa dell'« Azienda elettrica municipalizzata » del comune di Auronzo di Cadore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 22 ottobre 1964, con la quale il comune di Auronzo di Cadore (Belluno) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 49 del 23 maggio 1964;

Vista la delibera n. 47 del 19 maggio 1971 approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Belluno in data 14 maggio 1971, con la quale il consiglio comunale di Auronzo di Cadore ha rinunciato alla domanda di concessione e chiesto il trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica comunale;

Vista l'istanza in data 19 maggio 1971, con la quale il sindaco del comune di Auronzo di Cadore, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Auronzo di Cadore rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Azienda elettrica comunale » del comune di Auronzo di Cadore (Belluno), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Azienda elettrica comunale » del comune di Auronzo di Cadore dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro: GAVA

(7436)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1971.

Iscrizione dell'associazione produttori ortofrutticoli della regione Friuli-Venezia Giulia, con sede in Gorizia, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda, in data 5 novembre 1970, con la quale l'associazione produttori ortofrutticoli della regione Friuli-Venezia Giulia, con sede in Gorizia, corso d'Italia n. 55, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165, del 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia con foglio n. 5904 del 12 novembre 1970;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e del citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'associazione produttori ortofrutticoli della regione Friuli-Venezia Giulia, con sede in Gorizia, corso d'Italia n. 55, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e del regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

(7280)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1971.

Iscrizione dell'associazione tra produttori ortofrutticoli piemontesi - Piemonte Asprofrut, con sede in Cuneo, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizza-

zioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 29 aprile 1971, con la quale l'associazione tra produttori ortofrutticoli piemontesi - Piemonte Asprofrut, con sede in Cuneo, corso Carlo Brunet, n. 1, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165, del 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cuneo con foglio n. 6195 del 14 maggio 1971;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'associazione tra produttori ortofrutticoli piemontesi - Piemonte Asprofrut, con sede in Cuneo, corso Carlo Brunet, n. 1, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e del regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

(7279)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1971.

Modifica della tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 76, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, e l'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, mantenuto in vigore dall'articolo 140 del citato decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1964, con il quale fu stabilita la tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

Considerato che le indicazioni contenute nella predetta tabella non risultano attualmente conformi alla situazione effettiva per le seguenti lavorazioni:

industria alberghiera (per il solo personale occupato nelle aziende a carattere stagionale, campeggi, colonie e simili);

stabilimenti per le cure termali e per le cure di acque minerali;

Ritenuta l'opportunità di modificare in conseguenza la predetta tabella;

Sentito il parere del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e delle associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, annessa al decreto ministeriale in data 30 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 in data 25 gennaio 1965, sono soppresse le seguenti lavorazioni:

industria alberghiera (per il solo personale occupato nelle aziende a carattere stagionale, campeggi, colonie e simili);

stabilimenti per le cure termali e per le cure di acque minerali.

Restano altresì esclusi dalla tabella anzidetta i bar, caffè e ristoranti annessi a esercizi alberghieri o a stabilimenti per le cure termali o per le cure di acque minerali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, per i periodi di disoccupazione già in corso a tale data, da quella di inizio dei periodi indennizzabili a norma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Roma, addì 5 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7562)

DECRETO PREFETTIZIO 26 luglio 1971.

Nomina di un componente del consiglio provinciale di sanità di Imperia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il decreto 23 febbraio 1971, n. 73/T., con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1974;

Vista la nota 22 luglio 1971, n. 2857-*bis*, con la quale il medico provinciale ha comunicato che nella provincia di Imperia è stato istituito il collegio dei tecnici di radiologia medica;

Vista la nota 21 luglio 1971, n. 40, con la quale il presidente del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica ha designato il sig. Antonio Gagliardi quale rappresentante della categoria in seno al consiglio provinciale di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione del predetto consesso;

Decreta:

Il sig. Antonio Gagliardi è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dei tecnici di radiologia medica.

Imperia, addì 26 luglio 1971

Il prefetto: PADALINO

(7160)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 24 luglio 1971:

Orsini Mario, notaio residente nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Latina.

Gerardi Benedetto, notaio residente nel comune di Partanna, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Carini, distretto notarile di Palermo.

Comelli Giancarlo, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Castiglione dei Pepoli, distretto notarile di Bologna.

Bignozzi Luciana, notaio residente nel comune di Migliarino, distretto notarile di Ferrara, è trasferito nel comune di Castel San Pietro Terme, distretto notarile di Bologna.

Santoro Vincenzo Maria, notaio residente nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Pievepelago, distretto notarile di Modena.

(7145)

Con decreto ministeriale 24 luglio 1971:

Tarsia Eugenio, notaio residente nel comune di Soncino, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Toritto, distretto notarile di Bari.

Frisenda Mario, notaio residente nel comune di Cutro, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Crotone, stesso distretto.

Gialanella Mario, notaio residente nel comune di Muravera, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Sanluri, stesso distretto.

Cinnirella Marcello, notaio residente nel comune di Fara Filiorum Petri, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Caltagirone.

Lainati Enrico, notaio residente nel comune di Barile, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Portacomaro, distretto notarile di Asti.

Porracciolo Filippo, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Castroreale, distretto notarile di Messina.

Torretti Iride, notaio residente nel comune di Bianco, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto.

Mascolo Massimo, notaio residente nel comune di Fuscaldo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Rocca di Mezzo, distretto notarile di L'Aquila.

(7146)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Parma

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Emilia n. 18033/1ª in data 19 luglio 1971, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al piano regolatore generale del comune di Parma relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola elementare in quartiere Cittadella).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(7104)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di istituzioni di diritto pubblico e della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la terza cattedra di istituzioni di diritto pubblico e la seconda cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7429)

Vacanza della seconda cattedra di fisica generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di fisica generale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7581)

Vacanza della cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7582)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Lecce

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Lecce, è vacante la cattedra di lingua e letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7580)

Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce, è vacante la cattedra di letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7579)

Vacanza della cattedra di meccanica razionale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di L'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di L'Aquila, è vacante la cattedra di meccanica razionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7583)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 13 *maggio* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1971
registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 73

Ascione Salvatore, nato a Napoli il 2 marzo 1916, soldato in congedo, distretto militare di Napoli:

E' incorso, dalla data del presente decreto, nella perdita della medaglia d'argento al valor militare « sul campo » concessagli con regio decreto 8 giugno 1942 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 36, pagina 6505), nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito.

(7098)

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 13 *maggio* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1971
registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 72

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1919, registro n. 128 Guerra, foglio n. 1 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 20, pagina 1344):

Balsamo Mario, da Napoli, soldato 860ª compagnia mitragliatrici, matricola n. 4309. Il nome è: Mariano.

Decreto luogotenenziale 28 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1945, registro n. 7 Guerra, foglio n. 10 (Bollettino ufficiale 1945, dispensa 21, pagina 2021):

Cantini Pietro, di Emilio e fu Orsi Carmelina, da Rizzano (Parma), fante 79° reggimento fanteria « Roma ». Il luogo di nascita è: Neviano degli Arduini (Parma).

Regio decreto 8 agosto 1920, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1920, registro n. 180 Guerra, foglio n. 259 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 70, pagina 3926):

Pironello Santo, da Caltagirone, soldato 5° reggimento fanteria, matricola n. 949. Il cognome è: Pirronello.

(7099)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di un membro supplente del collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale combattenti

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, registrato dalla Corte dei conti il 24 giugno 1971 al registro n. 9, foglio n. 358, il dott. Innocenzo Di Benedetto, ispettore capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato nominato membro supplente del Collegio centrale arbitrale della Opera nazionale combattenti in sostituzione del dott. Domenico Siniscalchi per il rimanente periodo del quadriennio 1969-1972.

(7122)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sabaudia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 16 giugno 1971, n. 1058, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di una canaletta di mq. 3500 sita in comune di Sabaudia riportata al catasto del comune di Sabaudia al foglio n. 60 partita « Acque esenti da estimo ».

(7126)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1971 il comune di Monterotondo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.582.010 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7556)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Schio ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali.

Con decreto n. 900.8/II.91/3 in data 14 luglio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Schio (Varese) è autorizzata ad istituire, presso l'ospedale medesimo, una scuola convitto per infermiere professionali.

(7120)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Ospedale civile » di Montichiari, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.15/9 in data 17 luglio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Ospedale civile » di Montichiari (Brescia), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(7121)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1971

Dollaro USA	621,45
Dollaro canadese	610,975
Franco svizzero	153,115
Corona danese	82,875
Corona norvegese	87,51
Corona svedese	120,46
Fiorino olandese	177,077
Franco belga	12,523
Franco francese	112,742
Lira sterlina	1503,50
Marco germanico	181,42
Scellino austriaco	24,954
Escudo portoghese	21,87
Peseta spagnola	8,946

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale - concorsi, n. 7, in data 24 luglio 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di embriologia molecolare, Arco Felice (Napoli).

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di embriologia molecolare, Arco Felice (Napoli).

Modificazione e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, n. 9, in data 8 ottobre 1970).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale di vulcanologia, Catania.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale di vulcanologia, Catania.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale di vulcanologia, Catania.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio sulla chimica e struttura dei composti eterociclici, Firenze.

Concorso per esame e per titoli a quattro posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso per esame e per titoli a due posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso per esame e per titoli a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per i circuiti elettronici, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per i circuiti elettronici, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca sulla combustione, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche sulla combustione, Napoli.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di embriologia molecolare, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna).

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiologia e biochimica delle emocianine, Padova.

Modificazioni e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, n. 3, in data 25 maggio 1971).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 7 settembre 1971 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca, Ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(7590)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1970-71 agli studenti figli di segretari comunali e provinciali in attività di servizio od in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 10 dicembre 1970, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento di

borse di studio, per l'anno 1970-71, ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 con il quale è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Viste le graduatorie dei candidati formate dalla suddetta commissione per ciascuna delle categorie di beneficiari previste dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 12 novembre 1970;

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica ed istituti equiparati:

1. Naim Antonella	punti	9,60	su 10
2. Petrillo Evelina	»	9,40	»
3. Bolzoni Mauro	»	9,20	»
4. Merlino Rosanna	»	9,20	»
5. Toniolo Alberto	»	9,20	»
6. Antonazzo Carlo	»	9—	»
7. Fabio Ugo	»	9—	»
8. Naitza Susanna	»	9—	»
9. Tripicchio Antonio	»	9—	»
10. Ulloa-Severino Vincenzo	»	9—	»
11. Viglione Donatella	»	9—	»
12. Bukovec Marco	»	8,83	»
13. Di Stasi Raffaella	»	8,80	»
14. Fisicaro Salvatore	»	8,80	»
15. Gemma Lucia	»	8,80	»
16. Lucchetti Pietro	»	8,71	»
17. Monti Concetta	»	8,66	»
18. Summo Grazia	»	8,60	»
19. Talami Paolo	»	8,60	»
20. Pianeselli Guido	»	8,55	»
21. Scordari Claudio	»	8,55	»
22. Selvini Celestina	»	8,55	»
23. Rainaldi Armando	»	8,50	»
24. Calasso Giovanni	»	8,44	»
25. Marcheselli Bruno	»	8,44	»
26. Borellini Flavia	»	8,40	»
27. Calabrese Sergio	»	8,40	»
28. Chioso Fabrizia	»	8,40	»
29. Curtoni Claudio	»	8,40	»
30. Fortunato Vincenzo	»	8,40	»
31. Ioli Diego	»	8,40	»
32. Miccoli Romolo	»	8,40	»
33. Rivezzi Maria Rosaria	»	8,40	»
34. Tartaglione Elena	»	8,40	»
35. Falletto Maria	»	8,33	»
36. Pascal Donatella	»	8,33	»
37. De Giorgi Carlo	»	8,22	»
38. Serra Salvatorica	»	8,22	»
39. Bonomelli Sergio	»	8,20	»
40. Calanchi Maria Gabriella	»	8,20	»
41. Capasso Attilio	»	8,20	»
42. Castelli Massimo	»	8,20	»
43. Giopp Paolo	»	8,20	»
44. Gosso Maria Luisa	»	8,20	»
45. Lo Cascio Francesco	»	8,20	»
46. Montrone Pietro	»	8,20	»
47. Stevanin Antonio	»	8,20	»
48. Mazza Massimo	»	8,14	»
49. Tondi Anna Luisa	»	8,14	»
50. Dei Paola	»	8,11	»
51. Drocco Sandra	»	8,11	»
52. Geraci Lucrezia	»	8,11	»
53. Martino Umberto	»	8,11	»
54. Merlo Stefania	»	8,11	»
55. Petrina Antonella	»	8,11	»
56. Vicini Patrizia	»	8,11	»
57. Achenza Lianella	»	8—	»
58. Amorelli Fabio	»	8—	»
59. Angelini Emanuele	»	8—	»
60. Ati Nicoletta	»	8—	»
61. Circosta Iolanda	»	8—	»
62. Cova Donata	»	8—	»
63. Di Dedda Giovambattista	»	8—	»
64. Gostoli Giovanna	punti	8—	su 10
65. Gullo Patrizia	»	8—	»
66. Mazzullo Mirella	»	8—	»
67. Melocco Diana	»	8—	»
68. Mollica Susanna	»	8—	»
69. Pirisinu Anna	»	8—	»
70. Salerno Anna Maria	»	8—	»
71. Samonati Graziella	»	8—	»
72. Silvestri Massimo	»	8—	»
73. Sorrentino Vincenzo Romano	»	8—	»
74. Tosolini Marco	»	8—	»
75. Conte Alba Vittoria	»	7,88	»
76. Giacomelli Speranza	»	7,88	»
77. Ghirardelli Elena Maria	»	7,88	»
78. Maxia Giuseppe	»	7,88	»
79. Munno Giuseppe	»	7,88	»
80. Sgobba Donatella	»	7,88	»
81. Bona Paolo	»	7,80	»
82. Borgarello Rosanna	»	7,80	»
83. Fera Oriella	»	7,80	»
84. Petrilli Paolo	»	7,80	»
85. Vitali Antonella	»	7,80	»
86. Brun Anna	»	7,77	»
87. Cappellari Maria Virginia	»	7,77	»
88. Di Caro Antonella	»	7,77	»
89. Giannelli Barbara	»	7,77	»
90. Iamorta Bianca Maria	»	7,77	»
91. Mazziotti Edvige	»	7,77	»
92. Oliviero Gianfranco	»	7,77	»
93. Plozzer Rita	»	7,77	»
94. Di Cesare Rossana	»	7,66	»
95. Dossena Laura Elviretta	»	7,66	»
96. Fedele Pasquale	»	7,66	»
97. Fino Lelia	»	7,66	»
98. Intingaro Maria Rosaria	»	7,66	»
99. Lopez Angelo Felice	»	7,66	»
100. Macaluso Giuseppe	»	7,66	»
101. Rondano Pietro	»	7,66	»
102. Santoni Carlo	»	7,66	»
103. Siciliano Bruno	»	7,66	»
104. Simula Marcello	»	7,66	»
105. Verona Vittorio	»	7,66	»
106. Vichi Daniela	»	7,66	»
107. Zannoni Agostino	»	7,66	»
108. Cocco Annarosa	»	7,62	»
109. Bova Maria Felicia	»	7,60	»
110. Di Domenico Anna Giuseppa	»	7,60	»
111. Ferramosca Mirella	»	7,60	»
112. Giraldi Piergiorgio	»	7,60	»
113. Majmone Marco	»	7,60	»
114. Olivieri Michele	»	7,60	»
115. Palmisano Lucilla	»	7,60	»
116. Altafini Arianna	»	7,55	»
117. Armilleri Stefania	»	7,55	»
118. Calabretta Vincenzo	»	7,55	»
119. Capuzzo Antonio	»	7,55	»
120. Costantini Marco	»	7,55	»
121. Damiano Francesco	»	7,55	»
122. De Dominicis Anna	»	7,55	»
123. De Martino Marcello	»	7,55	»
124. Mancini Maria Grazia	»	7,55	»
125. Meo Franco	»	7,55	»
126. Molinaroli Emanuela	»	7,55	»
127. Qualizza Ugo	»	7,55	»
128. Ragno Teresa	»	7,55	»
129. Ricotta Fernanda	»	7,55	»
130. Sarti Roberto	»	7,55	»
131. Antonini Vincenzo	»	7,44	»
132. Bertagnollo Livio	»	7,44	»
133. Biscaglia Giuseppe	»	7,44	»
134. Colazzo Gianni	»	7,44	»
135. Conti Carlo	»	7,44	»
136. Di Murro Massimo Carlo	»	7,44	»
137. Gatta Carla	»	7,44	»
138. Massa Giuseppe	»	7,44	»
139. Massidda Enrico	»	7,44	»
140. Milano Rosalba	»	7,44	»
141. Miraglia Carmela	»	7,44	»
142. Murru Roberto	»	7,44	»
143. Rossi Orazio	»	7,44	»
144. Salzano Concetta	»	7,44	»
145. Scarezzati Pietro	»	7,44	»
146. Flacco Nicola	»	7,40	»

147.	Mersi Alessandro	punti 7,40	su 10
148.	Saccarini Roberto	» 7,40	»
149.	Siragusa Virginia	» 7,40	»
150.	Borgogno Vincenzo	» 7,33	»
151.	Cantarelli Carla	» 7,33	»
152.	Casavola Stefania	» 7,33	»
153.	Catalfamo Patrizia	» 7,33	»
154.	Galvagni Chiara	» 7,33	»
155.	Garella Mario	» 7,33	»
156.	Ghislandi Pietro	» 7,33	»
157.	Marsili Rita	» 7,33	»
158.	Mosca Donatella	» 7,33	»
159.	Simoni Paola	» 7,33	»
160.	Sozio Carla	» 7,33	»
161.	Triarico Giuseppe	» 7,33	»
162.	Binda Camillo	» 7,28	»
163.	Ravarotto Licia	» 7,25	»
164.	Aliverti Claudia	» 7,22	»
165.	Fedriga Giancarla	» 7,22	»
166.	Folzani Delio	» 7,22	»
167.	Pichenstein Paola	» 7,22	»
168.	Quadrio Gabriele	» 7,22	»
169.	Rizzi Rita	» 7,22	»
170.	Scarella Antonino	» 7,22	»
171.	Maccioni Francesco Orlando, nato il 2 novembre 1959	» 7,20	»
172.	Abbruzzese Arturo	» 7,11	»
173.	Alvino Antonietta	» 7,11	»
174.	Ciampaglia Carolina	» 7,11	»
175.	Corvese Franca	» 7,11	»
176.	Genduso Vincenzo	» 7,11	»
177.	Guida Salvatore	» 7,11	»
178.	Magoni Mauro	» 7,11	»
179.	Maran Laura	» 7,11	»
180.	Zaffanella Bruna	» 7,11	»
181.	Pilotti Giorgio	» 7,10	»
182.	Reggio Massimo	» 7 —	»
183.	Calabrò Antonella	» 7 —	»
184.	Coco Rosalia Rita	» 7 —	»
185.	D'Amore Mariella	» 7 —	»
186.	Finarelli Antonio	» 7 —	»
187.	Leonardi Orlando	» 7 —	»
188.	Maccioni Angela Maria, nata il 23 marzo 1958	» 7 —	»
189.	Molinari Alberto	» 7 —	»
190.	Narducci Daniele	» 7 —	»
191.	Piscitelli Luigia	» 7 —	»
192.	Ruglioni Gianluca	» 7 —	»
193.	Scacchetti Marina	» 7 —	»
194.	Travaglini Giovanni	» 7 —	»

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 50.000 (cinquantamila)

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti delle scuole medie superiori:

1.	Buccheri Maurilia	punti 9 —	su 10
2.	Carraroli Antonella	» 9 —	»
3.	Catalani Maurizio	» 9 —	»
4.	Colosi Marisa	» 9 —	»
5.	De Asti Vittorio	» 9 —	»
6.	Fornari Paolo	» 9 —	»
7.	Kapeller Edvige	» 9 —	»
8.	La Mantia Laura	» 9 —	»
9.	Marisi Ilia Cecilia	» 9 —	»
10.	Mauri Gabriella	» 9 —	»
11.	Musi Marco	» 9 —	»
12.	Novelli Franca	» 9 —	»
13.	Parise Carlo	» 9 —	»
14.	Patriarca Clementina	» 9 —	»
15.	Sacchi Paola	» 9 —	»
16.	Salurso Giuseppe	» 9 —	»
17.	Scelfo Silvio	» 9 —	»
18.	Stagno Maria Luisa	» 9 —	»
19.	Torretta Loredana	» 9 —	»
20.	Uccelletti Claudio	» 9 —	»
21.	Vassalli Silvana	» 9 —	»
22.	Viganò Gabriele	» 9 —	»
23.	Zarino Marilena	» 9 —	»
24.	Caudullo Annalisa	» 8,57	»
25.	Bafundi Maria Antonietta	» 8,42	»
26.	Galeotti Chiara	» 8,11	»
27.	Anziliero Antonio	punti 8 —	su 10
28.	Barbatelli Giorgio	» 8 —	»
29.	Barbieri Eliana	» 8 —	»
30.	Bertolino Francesca	» 8 —	»
31.	Botti Laura Maddalena	» 8 —	»
32.	Castagnaro Rossella	» 8 —	»
33.	Catalano Angelo	» 8 —	»
34.	Ciccone Antonio	» 8 —	»
35.	Cova Mauro	» 8 —	»
36.	D'Agata Adolfo	» 8 —	»
37.	Dal Pozzo Luisa	» 8 —	»
38.	De Donato Maria Teresa	» 8 —	»
39.	De Pamphilis Agostino	» 8 —	»
40.	Di Camillo Serafino	» 8 —	»
41.	Di Giovine Marcello	» 8 —	»
42.	Fenu Serena	» 8 —	»
43.	Fusari Vincenza	» 8 —	»
44.	Geraci Lucrezia	» 8 —	»
45.	Geroldi Mario	» 8 —	»
46.	Lancellotti Giovanni	» 8 —	»
47.	Leoni Maura	» 8 —	»
48.	Lovino Isabella	» 8 —	»
49.	Manferoce Ornella	» 8 —	»
50.	Marconi Antonella	» 8 —	»
51.	Maroni Anna	» 8 —	»
52.	Masa Alba Maria	» 8 —	»
53.	Mazzoli Marco	» 8 —	»
54.	Micarelli Alessandro	» 8 —	»
55.	Monaco Brunella	» 8 —	»
56.	Niedrist Wolfang	» 8 —	»
57.	Ocner Elmar	» 8 —	»
58.	Olivo Letizia	» 8 —	»
59.	Palomba Elena	» 8 —	»
60.	Paoluzzi Antonella	» 8 —	»
61.	Petralia Eliana	» 8 —	»
62.	Piccirillo Carmine Emilio	» 8 —	»
63.	Rossi Paolo	» 8 —	»
64.	Rossi Teresa Rosalba	» 8 —	»
65.	Saia Liliana	» 8 —	»
66.	Saltarelli Patrizia	» 8 —	»
67.	Santini Paolo	» 8 —	»
68.	Zaffignani Maria Augusta	» 8 —	»
69.	Bolla Maria Pia	» 7,88	»
70.	Maggio Rosa Maria	» 7,85	»
71.	Cocquio Annalisa	» 7,81	»
72.	Sacco Mario	» 7,77	»
73.	Fiorentini Vincenzo	» 7,75	»
74.	Albonetti Maria Emanuela	» 7,71	»
75.	Berutto Antonello	» 7,71	»
76.	Monti Alfredo	» 7,71	»
77.	Dejana Gianfranca	» 7,66	»
78.	Musmanno Maria Giuseppina	» 7,66	»
79.	Pira Enrico	» 7,66	»
80.	Tinti Fabrizio	» 7,66	»
81.	Mari Paola	» 7,62	»
82.	Barbero Maria Egidia	» 7,57	»
83.	Diaferia Carlo	» 7,57	»
84.	Giovannini Francesco	» 7,55	»
85.	Franceschini Liddy Aida	» 7,50	»
86.	Dezolt Maria Pia	» 7,45	»
87.	Musitelli Giovanna	» 7,45	»
88.	D'Ambrosio Maria Antonietta	» 7,44	»
89.	Bersotto Fiorenza	» 7,42	»
90.	Cicconi Giuseppina	» 7,42	»
91.	Conti Oliva	» 7,42	»
92.	Marcon Emanuela	» 7,42	»
93.	Marcon Susy	» 7,42	»
94.	Marinelli Fabio	» 7,42	»
95.	Vacirca Paola	» 7,42	»
96.	D'Arrigo Antonio	» 7,37	»
97.	Vitale Alida Enrica Ines	» 7,37	»
98.	Corradi Maria Raffaella	» 7,36	»
99.	Obbiso Antonella	» 7,36	»
100.	Romagnoli Stefania	» 7,36	»
101.	Fusar Imperatore Annunciata	» 7,33	»
102.	Zovi Maria Carla	» 7,33	»
103.	Vivaldi Paolo	» 7,28	»
104.	Zuccaro Clorinda	» 7,28	»
105.	Baroni Flavio Massimo	» 7,25	»
106.	Bosu Clelia	» 7,25	»
107.	Cozza Giorgio	» 7,25	»
108.	Bruatto Costanzo	» 7,22	»

109. Franco Antonino . punti 7,22 su 10
110. Polcaro Silvana » 7,16 »
111. Andreotti Rita » 7,14 »
112. Bianchini Daniela » 7,14 »
113. Cristofori Patrizia » 7,14 »
114. Finarelli Paolo » 7,14 »
115. Forabosco Andrea » 7,14 »
116. Gambardella Diego » 7,14 »
117. Manenti Manuela » 7,14 »
118. Peschiera Paola . » 7,14 »
119. Sanna Sergio » 7,14 »
120. Schianchi Chiara Maria » 7,14 »
121. Taglioni Anna Maria » 7,14 »
122. Bruni Carmelina . » 7,12 »
123. Papa Pia Dora » 7,12 »
124. Tovazzi Franco » 7,12 »
125. Baciga Maurizio . » 7,11 »
126. Barbalace Renato » 7,11 »
127. Latino Corrado . » 7,11 »
128. Carollo Marco Emilio » 7,10 »
129. Lo Bue Patrizia . » 7,09 »
130. Roberti Mariella . » 7,08 »
131. Rossi Pietro, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 . » 7— »
132. Colangelo Vincenzo, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
133. Paliotto Maria Grazia, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
134. Burrello Claudio, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
135. Cappellano Concetta, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
136. Zambelli Maurizio, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
137. Antonini Alberto, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
138. Toscanelli Isabella, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
139. De Carolis Giacomo, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
140. Valentini Rosa Chiara art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
141. Boiardi Ezio, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 . . » 7— »
142. D'Alessandro Nando, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
143. D'Alessio Maria Cristina, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
144. Marinelli Geltrude, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
145. Miraglia Francesco, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
146. Dionisi Letizia, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 . » 7— »
147. Condemi Leone, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 . » 7— »
148. Marseu Paolo, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 . » 7— »
149. Rotella Luigi, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 . » 7— »
150. Lugli Carla Maria, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 . . . . » 7— »
151. Tedisco Tommaso, art. 1, terzo comma, e art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 punti 7— su 10
152. Riso Norma, art. 1, terzo comma, e art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
153. Bartolomei Melchisede, art. 1, terzo comma, e art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
154. Belleri Laura, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
155. Caruso Concetta, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
156. Fedriga Maria Grazia, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
157. Dilena Luciano, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
158. Mazzullo Rosalba, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
159. Parisi Giuseppe, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
160. Pellizzeri Lucio, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
161. Mancini Gianluigi, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
162. Barbon Maria Cristina, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
163. Marzano Tommaso Fabrizio, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
164. Scacchetti Giuseppe, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
165. Paris Maria, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 . » 7— »
166. Cranchi Rossella, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
167. Pasquale Natalia, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
168. Moschetti Enzo, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
169. Barbesti Fabrizio, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
170. Lopez Manuela, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
171. Bisceglia Giovanni Antonio, art. 6, secondo comma del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
172. Ceruti Claudio, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
173. Lorenzini Angelo, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
174. Ferraris Daniela, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
175. Lalli Valeria, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
176. Tumeo Antonio, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7— »
177. Parissone Giuseppe, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970 . . . . » 7— »

		punti	su
178.	Caso Brunella, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970	7 —	10
179.	Salari Leonardo, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970	» 7 —	»

A favore di ciascuno dei primi centocinquantatre studenti suddetti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 90.000 (novantamila).

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti universitari e di altri istituti accademici superiori:

a) *Candidati iscritti, nel* 1970-71, *al primo anno del corso di laurea*:

		punti	su
1.	Baciga Stefano	60 —	60
2.	Tardiola Pietro	» 58 —	»
3.	Polisena Domenico	» 56 —	»
4.	Zemella Paola	» 55 —	»
5.	Abatecola Renata	» 54 —	»
6.	Flagiello Antonietta	» 54 —	»
7.	Conte Maria Celeste	» 53 —	»
8.	Bergamini Massimo	» 52 —	»
9.	Bonato Silvano	» 52 —	»
10.	Lobefalo Felice	» 52 —	»
11.	Maccarinelli Maria Grazia	» 52 —	»
12.	Zotta Ivana	» 52 —	»
13.	Conte Ivana Maria	» 50 —	»
14.	Mosca Alba Rosa	» 49 —	»
15.	Capasso Michele	» 48 —	»
16.	Fiora Federico	» 48 —	»
17.	Cobbi Annamaria	» 48 —	»
18.	Marconi Alberto Mario	» 48 —	»
19.	Marcucci Anna Bianca	» 48 —	»
20.	Perina Daniela	» 48 —	»
21.	Perfetti Elena	» 47 —	»
22.	Monaco Gabriella	» 46 —	»
23.	Colantonio Domenico	» 45 —	»
24.	Mammana Sergio	» 45 —	»
25.	Aguzzoli Rita	» 44 —	»
26.	Bossola Carlo	» 44 —	»
27.	Nucci Victor Novelli	» 44 —	»
28.	Anania Giovanni	» 43 —	»
29.	Gobbi Marina	» 43 —	»
30.	Donati Donato, art. 6, secondo comma del decreto ministeriale 12 novembre 1970	» 42 —	»
31.	Campese Ugo, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970	» 42 —	»
32.	Tiberga Natalia, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970	» 42 —	»
33.	Roccanova Maria, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970	» 42 —	»
34.	Carlevaris Fausto, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970	» 42 —	»
35.	Carollo Franca, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970	» 42 —	»
36.	Micheli Piero, art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 12 novembre 1970	» 42 —	»

A favore di ciascuno dei primi trenta studenti suddetti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 200.000 (duecentomila).

b) *Candidati iscritti, nel* 1970-71 *in uno degli anni successivi al primo del relativo corso di laurea*:

		punti	su
1.	De Lisi Vincenzo	30 —	30
2.	Ferruzza Emilia	» 30 —	»
3.	Lerda Giampaola	» 30 —	»
4.	Gambino Luisella	» 29,71	»
5.	Farrace Giovanna	» 29,40	»
6.	Camporesi Angela Maria	» 29,25	»
7.	Milano Gianna	» 29,16	»
8.	Allegri Giannicola	» 29 —	»
9.	Cappello Gianfranco	» 29 —	»
10.	Mona Giulio Cesare	» 29 —	»
11.	Peirano Mirella	29 —	30
12.	Alloro Maurizio	» 28,88	»
13.	Bodo Grazia	» 28,83	»
14.	Graziani Bernadetta	» 28,66	»
15.	Passarelli Giorgio	» 28,66	»
16.	Rianò Ornella	» 28,60	»
17.	Campi Andrea	» 28,50	»
18.	Boccali Rita	» 28,25	»
19.	Bonvini Miriam	» 28,24	»
20.	Pilla Maria	» 28,05	»
21.	Belloro Anita	» 28 —	»
22.	Bortolan Alberto Maria	» 28 —	»
23.	Diaferia Rosaria	» 28 —	»
24.	Fiduccia Rosalba	» 28 —	»
25.	Franzot Dario	» 28 —	»
26.	Carluccio Aldo Vito	» 27,91	»
27.	Parisi Erminia	» 27,80	»
28.	Pesenti Gritti Serena	» 27,78	»
29.	Piccoli Luciano	» 27,66	»
30.	Sardo Franca	» 27,60	»
31.	Divita Maria Lucia	» 27,57	»
32.	Marinozzi Luigi	» 27,50	»
33.	Terlicher Ivano	» 27,40	»
34.	Bertini Paolo	» 27,33	»
35.	Cavallaro Sergio	» 27,33	»
36.	Malvaldi Alessandro	» 27,28	»
37.	Caporusso Vito	» 26,80	»
38.	Saladino Giulia	» 26,66	»
39.	Torri Giorgio	» 26,61	»
40.	Pericu Lucia	» 26,60	»
41.	Radaelli Lorenzo	» 26,50	»
42.	Tarella Corrado	» 26,50	»
43.	Fabi Fabio	» 26,41	»
44.	Pira Antonino	» 26,33	»
45.	Rizzi Vita Maria	» 26,25	»
46.	D'Angela Oronzo	» 26 —	»
47.	Donzellini Fabrizio	» 26 —	»
48.	Giordano Carla	» 26 —	»
49.	Leoni Alberto	» 26 —	»
50.	Minadeo Rosalba	» 26 —	»
51.	Notargiacomo Bruno	» 26 —	»
52.	Di Gioia Onofrio	» 25,80	»
53.	D'Ostilio Giovanna Concetta	» 25,60	»
54.	Turetta Paola	» 25,44	»
55.	Simula Luciano	» 25,20	»
56.	Duce Antonietta	» 25,20	»
57.	Donati Franco	» 25,16	»
58.	Lunghi Amalia	» 25,11	»
59.	Dall'Igna Lucia	» 25 —	»
60.	Del Gobbo Wanda	» 25 —	»
61.	Magagnini Marcello	» 25 —	»
62.	Savino Marilena	» 25 —	»
63.	Lupo Antonio	» 24,94	»
64.	Amoruso Gennaro	» 24,83	»
65.	Alberti Michele	» 24,80	»
66.	Chiaron Carla Maria	» 24,76	»
67.	Calenzo Lucia	» 24,50	»
68.	Ricci Nicola	» 24,50	»
69.	Morici Vincenzo	» 24,33	»
70.	Persia Vincenzo	» 24 —	»

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 200.000 (duecentomila).

Art. 4.

L'erogazione delle singole borse di studio resta subordinata al rilascio di apposita dichiarazione da parte del genitore esercente la patria potestà ovvero dal candidato stesso, se maggiorenne, dalla quale dovrà risultare che il beneficiario non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 4 del decreto ministeriale 12 novembre 1970.

Art. 5.

La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 luglio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(7107)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di comandato presso il centro di studi di filologia italiana presso l'Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Veduto l'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1336, con cui si istituisce presso l'Accademia della Crusca un centro di filologia italiana allo scopo di promuovere lo studio e la edizione critica degli antichi testi e degli scrittori classici della letteratura dalle origini al secolo XIX;

Veduto l'art. 3 del citato decreto-legge, con cui si stabilisce che possono essere comandati presso il centro per il conseguimento dei fini a cui esso intende, insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione;

Veduti gli articoli 5 e 6 del regolamento del centro, e la modifica approvata con decreto interministeriale 28 giugno 1952;

Apre il concorso a un posto di comando presso il centro di studi di filologia italiana.

Il concorso è per titoli. Possono parteciparvi quegli insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione i quali abbiano spiccate attitudini agli studi di filologia italiana, a condizione che al momento della pubblicazione del presente bando di concorso non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea (non computando il tempo trascorso in servizio militare quali richiamati alle armi).

Gli aspiranti devono far pervenire, entro il 30 settembre 1971 all'Accademia della Crusca (piazza dei Giudici n. 1, Firenze) per mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, domanda su carta legale, corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di laurea;

2) notizie in tre esemplari sull'operosità scientifica didattica del candidato;

3) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga utile presentare.

Il vincitore sarà comandato per un triennio e potrà essere confermato per un successivo periodo di non oltre due anni.

Firenze, addì 23 giugno 1971

p. *Il presidente*: DE ROBERTIS

(7129)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 29 maggio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1971, registro n. 22 Difesa, foglio n. 86, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » specializzato.

(7224)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 29 maggio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1971, registro n. 22 Difesa, foglio n. 84, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » qualificato.

(7225)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « tornitore in metallo » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 29 maggio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1971, registro n. 22 Difesa, foglio n. 85, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tornitore in metallo » qualificato.

(7226)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti di ispettore principale in prova, nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile avranno luogo in Roma, nella sede della direzione generale stessa, piazzale degli Archivi - EUR, nei giorni 27, 28, 29 e 30 settembre 1971, secondo il seguente ordine:

27 settembre, ore 16,30: prova facoltativa di lingua straniera;

28, 29 e 30 settembre, ore 8,30: prove obbligatorie.

(7223)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 gennaio 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15, 16 e 17 settembre 1971, alle ore otto.

(7130)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venti posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1971, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 21 luglio 1971 il decreto ministeriale 22 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1971, registro n. 32 Finanze, foglio n. 331, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venti posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1970.

(7132)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cento posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1971, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 22 luglio 1971 il decreto ministeriale 18 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1971, registro n. 33 Finanze, foglio n. 263, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cento posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 10 agosto 1968.

(7133)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - ruolo del personale delle dogane.

Le prove scritte del concorso per esami a centoventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - ruolo del personale delle dogane pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1970, avranno luogo nei giorni 20 e 21 settembre 1971, alle ore otto presso le seguenti sedi:

Ancona, presso il palazzo degli uffici finanziari, via Palestro, 15;

Bari, presso il Villaggio del fanciullo, piazza Giulio Cesare, 13;

Bologna, presso l'intendenza di finanza, piazza Malpighi, 19;

Cagliari, presso l'istituto «Sacro Cuore», via Macomer, 29;

Caltanissetta, presso il convento San Michele, via Sallemi, n. 104;

Catania, presso l'istituto tecnico commerciale «De Felice», piazza Roma;

Catanzaro, presso la scuola media «Chimirri», via Domenico Marincola Pistoia;

Firenze, presso l'intendenza di finanza, via del Pratello, 6;

Foggia, presso i locali di esami del palazzo uffici statali;

Genova, presso l'Ente fiera internazionale, padiglione *B*;

L'Aquila, presso l'Università degli studi, piazza Annunziata, 1;

Messina, presso il ginnasio liceo «Maurolico», corso Cavour 63;

Milano, presso l'Università cattolica Sacro Cuore - aula Olgiati, via S. Agnese n. 2;

Napoli, presso il palazzo degli uffici finanziari, via Filzi, 2; presso il palazzo Fondi, via Medina, 24; presso il palazzo ex Zecca, via Santarcangelo a Baiano, 8; presso il centro emigrazione, via Amerigo Vespucci, 170;

Palermo, presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione numero 20;

Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4; presso il collegio internazionale S. Antonio, viale Manzoni n. 1;

Taranto, presso le scuole allievi operai, Arsenale Marina, via Pitagora n. 87;

Torino, presso l'ufficio zona totocalcio Coni, via Colli, 7;

Udine, presso l'intendenza di finanza, via Dante, 1 e presso l'istituto professionale di Stato «Ceconi», via Manzoni, 6;

Venezia, presso la sala degli esami dell'intendenza di finanza, Santangelo 3538.

(7131)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/2176/4 in data 3 dicembre 1970, con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1968;

Considerato che il Ministero della sanità ha designato quale componente il dott. Daniele Maggi, medico provinciale capo in sostituzione del dott. Sergio Biancone dimissionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Daniele Maggi, medico provinciale capo del Ministero della sanità è nominato componente della commissione in epigrafe in sostituzione del dott. Sergio Biancone dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno, nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Livorno, addì 21 luglio 1971

Il medico provinciale: LONGO

(7151)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 377 e n. 378, entrambi in data 13 luglio 1971, concernenti l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto in provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte del vincitore dott. Enrico Bocchini (giusta sua nota del 14 luglio 1971) si è resa vacante la condotta del consorzio veterinario di S. Leo-Montecopiolo;

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione della menzionata condotta al concorrente che ne ha diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

Il concorrente dott. Pasquale Conte è dichiarato vincitore della condotta consorziale citata in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 17 luglio 1971

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(7134)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.